

Bonus Natale 2024: come ottenerlo, i requisiti

Gentile Cliente,

l'Agazia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni da seguire sul Bonus Natale, l'indennità prevista per quest'anno dal decreto-legge "Omnibus" a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiare. Con la presente Informativa si intende fornire un quadro generale del beneficio.

Gli allegati da consultare:

<i>Bonus Natale 2024: come ottenerlo, i requisiti</i>	2
<i>Premessa</i>	2
<i>A chi spetta il Bonus Natale 2024</i>	2
<i>Come richiederlo</i>	3

Bonus Natale 2024: come ottenerlo, i requisiti

Premessa

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni da seguire sul "Bonus Natale", l'indennità prevista per quest'anno dal decreto-legge "Omnibus" a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari.

Con la presente Informativa si intende riepilogare a chi spetta il beneficio di importo fino a 100€ e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Sono anche fornite le istruzioni per i sostituti d'imposta che erogano il bonus: l'importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es: a tempo determinato o indeterminato) o all'articolazione dell'orario di lavoro (es: part-time).

A chi spetta il Bonus Natale 2024

Possono richiedere il bonus i lavoratori dipendenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000€;
- avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e al meno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico;
- avere "capienza fiscale", ovvero un'imposta lorda – determinata sui redditi di lavoro dipendente (escluse pensioni e assegni ad esse equiparate) percepiti dal lavoratore – di importo superiore a quello della detrazione spettante.



NOTA BENE – Con riferimento al primo requisito non concorre al calcolo il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Se il dipendente ha contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato...

...Non ha alcuna rilevanza

I 100€ non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e vengono riproporzionati nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno di imposta 2024.

I giorni per i quali spettano i 100€ coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Pertanto, nessuna riduzione deve essere fatta in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (per esempio, in caso di contratti part-time).

In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere calcolati una sola volta.

Se il lavoratore ha più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

Ipotesi in cui il figlio abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto: quando non spettano i 100€

L'indennità non spetta:

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore;

In queste ipotesi, il bonus non spetta perché il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Di conseguenza, non risulta integrato il secondo requisito sopraesposto.



INFORMA – Con riguardo alle famiglie monogenitoriali, il bonus viene riconosciuto al genitore unico solo in casi specifici come il decesso dell'altro genitore, la mancata registrazione del figlio da parte del genitore non convivente, o nei casi in cui il figlio sia stato adottato, affidato o affiliato da un solo genitore. È inoltre possibile accedere al bonus anche in presenza di una convivenza more uxorio, purché l'altro genitore non sia fiscalmente a carico.

Verifica della capienza fiscale

Per poter accedere al bonus l'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore al totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Solo per il 2024 è stato rimodulato l'ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente: la detrazione prevista per il reddito complessivo fino a 15.000€ annui è stata aumentata da 1.880€ a 1955€.

Come richiederlo

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta con cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare tramite autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di possedere i requisiti reddituali e familiari previsti dalla norma.



NOTA BENE – Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo degli organi competenti.

Dopo la richiesta del lavoratore eroga l'indennità con la tredicesima e le somme erogate possono essere recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga. Con apposita Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sarà istituito il codice tributo.

Dopo l'erogazione verifica – in sede di conguaglio – la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.